

**CONTRATTO TRA ALEA AMBIENTE SPA ED HERAMBIENTE SPA PER IL  
TRATTAMENTO E SUCCESSIVO INVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
URBANI INGOMBRANTI PRODOTTI NEL TERRITORIO SERVITO DA ALEA AMBIENTE  
SPA STESSA DERIVANTI DALL'EMERGENZA ALLUVIONE**

\*\*\*\*\*

- **"ALEA AMBIENTE S.p.A."**, con sede legale in Forlì (FC) – Via Innocenzo Golfarelli n. 123, Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì 04338490404, in persona del Direttore Generale Dott. Gianluca Tapparini, di seguito per brevità denominato **"ALEA"**,

da una parte,

ed

- **"HERAMBIENTE S.p.A."**, con sede in Bologna — Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale 02175430392, Gruppo IVA "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208, in persona dell'Amministratore Delegato Andrea Ramonda, munito degli occorrenti poteri, nel prosieguo, per brevità **"HERAMBIENTE"**,

dall'altra parte

**premessato che**

- a) che a seguito degli eventi meteorici che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023, si è determinata una situazione di estrema gravità su buona parte del territorio regionale che ha comportato esondazioni di fiumi e l'attivazione di frane e smottamenti e, conseguentemente, ha provocato danni ad edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze relative all'ambiente e alla salute pubblica;
- b) che sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi, le Autorità competenti hanno rilevato la necessità di provvedere, con la massima tempestività, alla rimozione dei rifiuti derivanti dall'alluvione, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- c) che al fine di agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti generati dagli eventi, riducendo al minimo gli impatti ambientali e sanitari, il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha emanato il Decreto n. 66 del 18.05.2023 (DPGRER n. 66/23);
- d) che tale Decreto dispone, al punto 1) che "I rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 152/2006, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle pagina 3 di 10 fosse settiche, ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero giacenti sulle spiagge, sono classificati come rifiuti urbani"; esso Decreto dispone altresì, al punto 9) che "i gestori del servizio pubblico possono altresì individuare, previa comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, ulteriori siti di stoccaggio ubicati in aree adeguatamente delimitate e pavimentate ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti";
- e) che HERAMBIENTE, società del Gruppo HERA, è gestore del servizio pubblico per la parte di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani;
- f) che data l'indifferibilità ed urgenza delle operazioni di smaltimento che HERAMBIENTE è tenuta a svolgere nell'attuale regime emergenziale ed al fine di raggiungere gli scopi previsti nel DPGRER n. 66/23, si è colta la disponibilità di siti di stoccaggio allestiti in via emergenziale (siti nei territori comunali di Mezzano, San Pancrazio, Sant'Andrea, Ostellato, Ravenna CDR di proprietà HERAMBIENTE), oltre che di impianti di titolarità di terzi, di fornire spazi a supporto delle attività di trattamento/smaltimento da svolgersi da parte di HERAMBIENTE stessa e/o di terzi;
- g) che sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi, le Autorità competenti hanno rilevato la necessità di provvedere, con la massima tempestività, alla rimozione dei rifiuti derivanti dall'alluvione, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- h) che il Decreto n. 66 dispone, al punto 1) che "I rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 152/2006, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle pagina 3 di 10 fosse

settiche, ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero giacenti sulle spiagge, sono classificati come rifiuti urbani"; esso Decreto dispone altresì, al punto 9) che "i gestori del servizio pubblico possono altresì individuare, previa comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, ulteriori siti di stoccaggio ubicati in aree adeguatamente delimitate e pavimentate ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti";

- i) che il Decreto n. 66 dispone, al punto 8) che "i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) sono autorizzati ad aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208, 214, 216 e del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea al solo fine di accogliere i rifiuti di cui al punto 1 e per il tempo di vigenza dell'ordinanza, assicurandone la corretta gestione. Per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze potranno essere adottate modalità semplificate previa accordo con i competenti Comandi dei Vigili del Fuoco e le Prefetture territorialmente competenti. Allo scadere del termine di validità dell'ordinanza il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare a Regione ed ARPAE-Direzione Tecnica i quantitativi gestiti in ottemperanza alla presente ordinanza. Presso tali impianti potranno essere svolte operazioni di riduzione volumetrica, con mezzi mobili (compattazione o triturazione) anche in deroga alle autorizzazioni in essere e alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006, e semplici operazioni di selezione e cernita manuale o con mezzi meccanici, per separare rifiuti che richiedano un trattamento specifico non individuati in fase di raccolta (RAEE, ad esempio)";
- j) che il Decreto n. 66 dispone, al punto 9) che "i gestori del servizio pubblico possono altresì individuare, previa comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, ulteriori siti di stoccaggio ubicati in aree adeguatamente delimitate e pavimentate ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti";
- k) che il Decreto n. 78 del 01.06.2023 (DPGRER n. 86/23) dispone, al punto 9) che "che è autorizzato lo smaltimento in discarica degli scarti derivanti da operazioni di trattamento finalizzate al recupero dei rifiuti degli eventi alluvionali";
- l) che HERAMBIENTE, società del Gruppo HERA, è gestore del servizio pubblico per la parte di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani;
- m) HERAMBIENTE è titolata all'espletamento del servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto ingombranti provenienti dalla raccolta presso il territorio istituzionalmente servito da ALEA, per tutta la durata del periodo emergenziale;

**tutto ciò premesso, da ritenersi come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti stipulano e concordano quanto segue:**

#### **Art. 1) - (OGGETTO)**

1.1 - Le Parti, con la stipula del presente contratto, intendono attuare le prescrizioni normative in materia di gestione dei rifiuti ingombranti raccolti a valle dell'emergenza alluvione che ha interessato parte della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare i comuni istituzionalmente serviti da ALEA.

1.2 - HERAMBIENTE, come sopra rappresentata, si obbliga, pertanto, a trattare e smaltire mediante siti di stoccaggio o impianti di trattamento di propria titolarità o di soggetti terzi con essa convenzionati, nel rispetto di quanto previsto dei decreti n. 66/2023 e n. 78/2023 di cui alle premesse, i rifiuti urbani ingombranti (CER 20.03.07\_EME) prodotti nei comuni serviti da ALEA che, per la durata del presente contratto, sono pari indicativamente a circa 10.000 ton.

1.3 - ALEA si impegna a comunicare ad HERAMBIENTE il quantitativo presunto che intenderà conferire.

#### **Art. 2) - (DURATA)**

2.1 - Il presente contratto è valido ed efficace dal 01/06/2023 e fino a quando sarà cessata la fase

emergenziale di gestione dei rifiuti stabilita con il citato DPGRER n. 66/23, ovvero con altro successivo atto emanato dalla stessa o altra Autorità competente.

### **Art. 3) - (ONERI A CARICO DI ALEA)**

3.1 – È fatto obbligo a ALEA di trasferire in capo ai soggetti con essa convenzionati per l'espletamento dei servizi di trasporto rifiuti, la piena conoscenza dei diritti e delle obbligazioni contenute nel presente contratto. L'eventuale inadempienza da parte di essi comporterà l'esclusiva responsabilità patrimoniale, in solido fra il conferente e ALEA. Parimenti, ALEA si considererà titolare di ogni pretesa risarcitoria riconducibile al mancato rispetto da parte di HERAMBIENTE delle obbligazioni dalla stessa assunte con il presente contratto.

3.2 – ALEA, in particolare, è tenuta ad accettare ed osservare tutte le disposizioni impartite da HERAMBIENTE in relazione ai regolamenti interni adottati per il conferimento del rifiuto, impegnandosi a rispettare gli orari e le modalità di accettazione oggi vigenti e garantendo, mediante opportuni controlli, la totale assenza di rifiuti di catalogazione diversa da quelli individuati all'Art. 1) del presente contratto.

3.3 – Ogni responsabilità penale o amministrativa, derivante dall'inadempienza al disposto contenuto nel precedente comma, è da ritenersi a carico di ALEA o dei soggetti con essa convenzionati per l'espletamento dei servizi di trasporto rifiuti, cui sarà addebitata l'inadempienza; pertanto, HERAMBIENTE viene sin d'ora esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità da ciò derivante.

3.4 – Per il conferimento del rifiuto da ALEA raccolto e trasportato direttamente, o tramite terzi trasportatori regolarmente autorizzati, ALEA medesima si impegna a corrispondere il corrispettivo per lo smaltimento secondo gli importi e le modalità di pagamento stabiliti nei successivi articoli.

### **Art. 4) – (ONERI A CARICO DI HERAMBIENTE)**

4.1 - È fatto obbligo ad HERAMBIENTE di garantire l'accesso giornaliero agli impianti negli orari di apertura prestabiliti e tempestivamente comunicati ad ALEA (Allegato 1). Eventuali modifiche agli orari prestabiliti dovranno essere preventivamente comunicate ad ALEA.

4.2 - Al verificarsi delle ipotesi contemplate al successivo Art. 8), è fatto obbligo ad HERAMBIENTE, previa evasione dei necessari procedimenti ed accordi da parte degli Enti all'uopo preposti, di garantire spazi alternativi di smaltimento presso propri impianti insistenti in ambiti territoriali provinciali contigui a quello di Forlì. Tali conferimenti avverranno a prezzi determinati a seconda del sito di stoccaggio e/o impianto di trattamento individuato da HERAMBIENTE.

4.3 - HERAMBIENTE, in ottemperanza al punto 21) del Decreto n. 66/23, si impegna a garantire il sistema di monitoraggio dei rifiuti di cui al punto 1) del decreto sopra citato, al fine di mantenerne la completa tracciabilità in tutte le fasi gestionali, e la rendicontabilità ai fini dei costi relativi all'attuazione della succitata ordinanza, con particolare riferimento a quelli relativi al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti di competenza HERAMBIENTE.

### **Art. 5) – (TARIFFA DI CONFERIMENTO – MODALITA' DI PAGAMENTO – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO)**

5.1 – Ai sensi dell'art. 140, comma 9, del D.Lgs 36/2023, come richiamato dal D.L. Alluvioni n. 61/2023, per il trattamento e successivo avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti di cui all'oggetto, le parti concordano di determinare l'importo provvisorio di €/t 250 essendo ad oggi non disponibili i prezzi definiti dal prezzario ufficiale di riferimento. Tale corrispettivo potrà essere suscettibile di modifiche in aumento o in diminuzione a seguito di apposita valutazione di congruità da parte delle autorità preposte.

5.2 – I pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura riepilogativa, mediante bonifico sulla banca indicata nella fattura, prefissandone la valuta.

5.3 – Le Parti convengono, sin d'ora, che il ritardo nei pagamenti comporterà l'applicazione di un interesse di mora pari ad una maggiorazione di 3 (tre) punti oltre il tasso BCE.

### **Art. 6) – (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)**

6.1 - Le Parti assumono reciprocamente, se ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le circostanze, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi ed in conformità alla Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" pubblicata nella G.U. del 23.08.2010 n. 196.

6.2 - Il presente contratto sarà risolto ex art. 1456 c.c. nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite

senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi ed in conformità alla sopracitata legge n. 136

#### **Art. 7) - (TRASPORTO E CONSEGNA DEL RIFIUTO)**

7.1 - Le spese di trasporto connesse alla consegna del rifiuto saranno a carico di ALEA.

7.2 – ALEA si impegna a rispettare e a far rispettare le norme di conferimento contenute nei piani di ammissione dei rifiuti dell'impianto di destinazione dei rifiuti stessi.

7.3 – ALEA dovrà, inoltre, rispettare le disposizioni che l'Amministrazione Provinciale di Forlì- Cesena o altro Ente titolato impartiranno con riferimento alle modalità di trasporto dei rifiuti e, in particolare, alla portata degli automezzi a tale scopo utilizzati.

7.4 – I mezzi utilizzati da ALEA a qualsiasi titolo dovranno essere dotati di idonee iscrizioni/autorizzazioni al trasporto dei materiali.

7.5 – in ottemperanza a quanto previsto al punto 6) del Decreto n. 66/23, per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l'impiego di ulteriori mezzi, in deroga all'articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti aggiuntivi sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l'iscrizione alla White list di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190. Il gestore predispone inoltre l'elenco delle targhe e dei numeri di telaio dei mezzi utilizzati dai soggetti individuati per il trasporto e non rientranti nella propria organizzazione, comunicandolo al gestore dell'impianto di riferimento. Tale elenco deve essere inoltre inviato a: Prefettura, Comune, Regione, ATERSIR, ARPAE e Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali ed è pubblicato sul sito web della Regione.

7.6 Il trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.), o altro documento di trasporto alternativo se previsto dalla legge, emesso conformemente alla normativa vigente.

7.7 – Ogni modificazione rispetto alla operatività concordata, deve essere preventivamente comunicata.

7.8 – Si allega al presente contratto l'elenco dei documenti relativi alla Gestione Qualità Sicurezza Ambiente di HERAMBIENTE che saranno consegnati ad ALEA e quelli che saranno ricevuti da ALEA la quale dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di gestione rifiuti e alle istruzioni e regolamenti interni di HERAMBIENTE previsti per la gestione degli aspetti ambientali (Allegato 2).

#### **Art. 8) - (SOSPENSIONE DEL SERVIZIO)**

8.1 – Il servizio oggetto del presente contratto è configurato quale servizio pubblico essenziale. In base a quanto disposto dal punto "4" della DPGR Emilia-Romagna n. 66 del 18 maggio 2023, i gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono autorizzati a derogare all'ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta laddove non sia possibile effettuarla secondo le modalità ordinarie di esercizio.

8.2 – Considerata la eccezionalità degli eventi e la conseguente eccezionalità della produzione di rifiuti urbani connessi agli stessi, HERAMBIENTE, pertanto, si impegna ad adoprarsi al meglio affinché eventuali cause che determinino la sospensione del servizio, escluse le cause di forza maggiore o comprovati gravi motivi, possano essere rimosse nel più breve tempo possibile, ricorrendo, qualora necessario, anche alla possibilità di smaltimento o recupero presso altri siti disponibili nel dato momento.

8.3 – Nei casi di momentanea sospensione di cui al precedente comma, in assenza di responsabilità di HERAMBIENTE, ALEA non potrà chiedere in alcuna forma né danni, né indennizzi a qualsiasi titolo.

#### **Art. 9) - (SCAMBIO DOCUMENTALE)**

Per la gestione amministrativa, ALEA deve attenersi alla normativa vigente in materia di gestione rifiuti e alle istruzioni e regolamenti interni di HERAMBIENTE previsti per la gestione degli aspetti ambientali.

Le comunicazioni di

ALEA verso HERAMBIENTE relative a:

- invio stima quantitativi

- invio programmazione settimanale dei conferimenti
- invio domande di smaltimento ai fini dell'omologazione dei rifiuti
- richieste varie (giorni apertura impianti ed orari di conferimento, comunicazioni relative ad aspetti sulla sicurezza, chiarimenti, ecc...)

HERAMBIENTE verso ALEA relativamente a:

- programmazione conferimenti settimanali
- comunicazioni giorni ed orari apertura impianti
- interruzione del servizio
- invio permessi di scarico (omologa rifiuto)
- integrazioni aspetti sicurezza
- modifiche logistiche
- ecc...

dovranno essere effettuate mediante posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata, o posta raccomandata a/r ed indirizzate ai recapiti di seguito indicati:

- HERAMBIENTE S.p.A. Direzione Mercato Utilities – Via Romea Nord 180/182, 48123 Ravenna. Referenti contrattuali ([andrea.madrigali@gruppohera.it](mailto:andrea.madrigali@gruppohera.it); [giuseppe.lazazzara@gruppohera.it](mailto:giuseppe.lazazzara@gruppohera.it)), pec [herambiente@pec.gruppohera.it](mailto:herambiente@pec.gruppohera.it);
- ALEA AMBIENTE S.p.A. Via Innocenzo Golfarelli, n° 123, 47122 Forlì. Referenti contrattuali. [fiorenzo.ghetti@alea-ambiente.it](mailto:fiorenzo.ghetti@alea-ambiente.it), [smaltimenti@alea-ambiente.it](mailto:smaltimenti@alea-ambiente.it)

Ai fini della fatturazione si terrà conto del peso riscontrato presso l'impianto di destinazione, che dovrà essere dotato di un sistema di pesatura omologato per le transazioni commerciali e periodicamente verificato in base alle vigenti disposizioni di legge, di portata e dimensioni adeguate ai mezzi di trasporto utilizzati per il conferimento.

Le pesate verranno certificate mediante l'utilizzo di scontrino di pesata informatica, sia nella fase di pesatura iniziale all'ingresso dell'impianto che nella fase di uscita: tutte le bolle ed i formulari di accompagnamento dei materiali ricevuti presso l'impianto, dovranno quindi riportare in allegato lo scontrino di pesata informatica.

A tal fine HERAMBIENTE si impegna a fornire via e-mail il report riepilogativo mensile relativo al rifiuto consegnato all'impianto. Il documento dovrà contenere i dati relativi a: CER del rifiuto, peso accettato presso l'impianto di destino, indicazione del comune di provenienza, trasportatore.

#### **Art. 10) - (CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO)**

È assolutamente fatto divieto alle Parti di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il presente contratto a pena di nullità. Per quanto attiene eventuali crediti, le Parti concordano che Sogliano Ambiente potrà cedere i crediti vantati nei confronti di HERAMBIENTE a seguito della preventiva autorizzazione da parte di quest'ultima.

#### **Art. 11) - (PRIVACY)**

Le Parti sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., nonché del Regolamento UE\2016\679.

#### **Art. 12) - (NORMATIVA APPLICABILE)**

La presente Scrittura Privata è regolata dalla Legge italiana. Le modifiche delle Leggi e Normative locali attualmente in vigore, nonché l'entrata in vigore di nuove Leggi o normative che attengano alla materia regolata dalla presente Scrittura Privata comportano l'immediato adeguamento alle stesse ed il successivo adeguamento della Scrittura medesima.

#### **Art. 13) - (FORO COMPETENTE)**

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto e di tutti i rapporti, implicazioni e conseguenze, nessuno escluso, anche se di ordine economico-patrimoniale, che ne derivano, le Parti eleggono la competenza esclusiva del Foro Giudiziario di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

**HERAMBIENTE SpA**  
L'Amministratore Delegato  
Andrea Ramonda

**ALEA AMBIENTE SpA**  
Il Direttore Generale  
Gianluca Tapparini

## **ALLEGATO 1**

Prezzi: Ai sensi dell'art. 140, comma 9, del D.lgs 36/2023, come richiamato dal D.L. Alluvioni n. 61/2023, per il trattamento e successivo avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti di cui all'oggetto, le parti concordano di determinare l'importo provvisorio di €/t 250 essendo ad oggi non disponibili i prezzi definiti dal prezzario ufficiale di riferimento. Tale corrispettivo potrà essere suscettibile di modifiche in aumento o in diminuzione a seguito di apposita valutazione di congruità da parte delle autorità preposte.

| <b>SITO</b>  |
|--|
| HERAMBIENTE_SPA-RA_STOC-MEZZANO VIA REALE 48123RAVENNA (RA)  |
| HERAMBIENTE_SPA-RA_STOC.SAN.PANCRAZIO AREA DISTOCCAGGIO 48026 RUSSI (RA)   |
| HERAMBIENTE_SPA-RA_STOC.FAENZA, VIA SANT'ANDREA48018 FAENZA (RA)   |
| HERAMBIENTE_SPA-FE_STOC.OSTELLATO, VIA FIOCININI -VALLE MEZZANO 44020 OSTELLATO (FE)   |
| HERAMBIENTE_SPA-RA_STOC_TM.PROD1, S.S. 309 ROMEAKM.2,6 44123 RAVENNA (RA)  |
| HERAMBIENTE_SPA-FC_PEA1.FO_GRIGIONI, VIA CARLO GRIGIONI 47122 FORLI (FC)   |
| ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SICUREZZA SOC. CONSORTILE A R. L., VIA BAIONA 48123 RAVENNA (RA)  |
| ALTRI IMPIANTI CHE HERAMBIENTE, A SECONDA DELLE NECESSITA', COMUNICHERA' DI VOLTA IN VOLTA AD ALEA A MEZZO PEC. IL RELATIVO CORRISPETTIVO SARA' DETERMINATO A CONSUNTIVO |

## **ALLEGATO 2**

### **ELENCO DOCUMENTI GESTIONE QUALITA' SICUREZZA**

A - HERAMBIENTE consegna ad ALEA i seguenti documenti inerenti alla gestione della sicurezza:

1. Procedura standard di gestione dell'emergenza per accesso, scarico e scarico assistito, ai siti di stoccaggio e trattamento

B - ALEA deve consegnare ad HERAMBIENTE:

1. Dichiarazione di avvenuta formazione sulla documentazione ricevuta da HERAMBIENTE (di cui al capo A) eseguita a tutto il personale che deve accedere presso il sito.
2. Autodichiarazione del datore di Lavoro in merito alla conformità di mezzi e attrezzature (sia propri che dei suoi fornitori) che dovranno conferire presso l'impianto di HERAMBIENTE.
3. Autorizzazione trasporto rifiuti rilasciato dall'Albo Nazionale
4. Documento di Trasporto per accesso impianti (FIR o DDT-Dichiarazione esenzione FIR)
5. Documentazione di aggiornamento omologazione rifiuti (quando necessario)